



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crld.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°382 TFT 33 del 02 aprile 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Davide Giovanni Pintus, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 02 aprile 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 65/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. La Mantia Salvatore (Presidente Società A.S.D. Pol. Giardinellese all'epoca dei fatti); società A.S.D. Pol. Giardinellese.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9107/268 del 25/02/19:

Il sig. La Mantia Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pol. Giardinellese, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 del Regolamento LND, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato di seconda categoria stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;

la società A.S.D. Pol. Giardinellese per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente La Mantia Salvatore.

Fissata l'udienza dibattimentale per le parti deferite, regolarmente convocate, è intervenuto il Sig. La Mantia Salvatore il quale ha riconosciuto di non avere osservato l'adempimento di tesseramento del tecnico abilitato non ritenendo obbligatorio tale adempimento; ha pertanto richiesto l'applicazione di sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

giorni 45 di inibizione a carico del sig. La Mantia Salvatore, Presidente della società A.S.D. Pol. Giardinellese all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Pol. Giardinellese.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. POL. Giardinellese, non è stato indicato alcun allenatore iscritto al Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Pol. Giardinellese Sig. La Mantia Salvatore omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mezzo mese di inibizione a carico del sig. La Mantia Salvatore, Presidente della società A.S.D. Pol. Giardinellese all'epoca dei fatti;
ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Pol. Giardinellese.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 66/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giaimo Giovanni (Presidente Società A.S.D. Cephaledium);
società A.S.D. Cephaledium.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9498/491 del 01/03/19:

Il sig. Giaimo Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Finale (oggi A.S.D. Cephaledium), per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione al C.U. n. 1 LND stagione sportiva 2017/2018 e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;

la società A.S.D. Cephaledium per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Giaimo Giovanni. Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Giaimo Giovanni, Presidente della società A.S.D. Cephaledium;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Cephaledium.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Real Unione (oggi A.S.D. Cephaledium), non è stato indicato alcun allenatore iscritto al Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Cephaledium Sig. Giaimo Giovanni omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Giaimo Giovanni, Presidente della società A.S.D. Cephaledium;

ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S.D. Cephaledium.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 67/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Gandolfo Jose Luigi (Presidente Società A.S.D. Salemi 1930 F.C.);
società A.S.D. Salemi 1930 F.C.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9189/496 del 26/02/19:

Il sig. Gandolfo Jose Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Salemi 1930 F.C., per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione al C.U. n. 1 LND stagione sportiva 2017/2018 e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;

la società A.S.D. Salemi 1930 F.C. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Gandolfo Jose Luigi.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Gandolfo Jose Luigi, Presidente della società A.S.D. Salemi 1930 F.C.;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Salemi 1930 F.C.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Salemi 1930 F.C., non è stato indicato alcun allenatore iscritto al Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Salemi 1930 F.C. Sig. Gandolfo Jose Luigi omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Gandolfo Jose Luigi, Presidente della società A.S.D. Salemi 1930 F.C.;

ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S.D. Salemi 1930 F.C.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 68/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. LEANDRO ROCCO RIZZO (calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Licata)

A.S.D. LICATA CALCIO

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 9418/509 pfi18-19/MS/CS/ps del 4 marzo 2019,.

- 1) il sig. Leandro Rocco Rizzo , calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la società A.S.D. Licata Calcio per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. e dell'art. 19, comma 1, lettera e) per avere partecipato al termine della gara Locri 1909 – A.S.D. Licata Calcio ad atti (ed) episodi di violenza in danno di tesserati avversari fatti peraltro accertata dalla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Reggio Calabria e non sanzionati dal Giudice Sportivo presso la LND con il richiamato C.U. n.221;
- 2) la A.S.D. Licata Calcio, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere e contestata al proprio calciatore sig. Rizzo Leandro Rocco.

All'udienza dibattimentale odierna è intervenuto il sig. Cammarata Claudio, segretario generale della società, il quale ha insistito sui motivi di difesa già rappresentati nelle memorie depositate in atti, ed ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito della società A.S.D. Licata Calcio e del calciatore Rizzo Leandro Rocco.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

squalifica per tre gare a carico del sig. Rizzo Leandro Rocco;
ammenda di € 600,00 a carico della Società A.S.D. Licata Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti non risulta comprendere quale sia la condotta posta in essere dal sig. Leandro Rocco Rizzo per la quale è stato emesso a suo carico un DASPO da parte del Questore di Reggio Calabria.

Infatti dalla nota della Questura, richiamata nel deferimento, si legge testualmente: *Si comunica che in data 02.07.18 il Questore della Provincia di Reggio Calabria ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive per la dura di anni tre a carico del nominato in oggetto. – f.to Vice Questore Aggiunto della P. di S. Dott.ssa Concetta Gangemi*.

Peraltro i fatti specificatamente addebitati al Rizzo non sono nemmeno desumibili dall'ordinanza del TAR Reggio Calabria emessa in data 5.9.2018 con la quale sono stati sospesi gli effetti del DASPO.

Infine dalla lettura dei rapporti redatti dagli ufficiali di gara e dei commissari di campo non risulta alcun comportamento antiregolamentare posto in essere dal sig. Rizzo e che a carico dello stesso il Giudice Sportivo Nazionale non ha assunto, alcun provvedimento disciplinare.

Ritenuto che la semplice comunicazione dell'applicazione di un provvedimento di Daspo, i cui effetti peraltro sono stati sospesi dal TAR Reggio Calabria, senza alcuna indicazione degli specifici comportamenti addebitati al sig. Leandro Rocco Rizzo non è di per sé atto idoneo per assumere un provvedimento disciplinare a carico di quest'ultimo mancando completamente la descrizione del fatto storico (la Procura Federale fa riferimento all'art. 19 lett. e) che punisce le condotte di particolare violenza mentre la A.S.D. Licata riferisce che il Rizzo si sarebbe limitato a lanciare oltre la rete di recinzione una bottiglietta d'acqua) che possa essere valutato ai fini dell'irrogazione della sanzione per cui lo stesso va prosciolto da ogni addebito mancando nell'ordinamento sportivo una norma specifica che preveda l'applicazione di una sanzione a carico di un tesserato per il solo fatto che a

questi venga irrogato tale tipo di provvedimento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Al proscioglimento del sig. Leandro Rocco Rizzo consegue il proscioglimento dell'A.S.D. Licata Calcio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito il sig. Leandro Rocco Rizzo e l'A.S.D. Licata Calcio.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 02 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI